

**Regione Marche, Legge 27 dicembre 2007 n. 19, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).**

*Il Consiglio regionale ha approvato:  
Il Presidente della giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

- Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento)
- Art. 2 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
- Art. 3 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
- Art. 4 - (Autorizzazioni di spesa)
- Art. 5 - (Cofinanziamento regionale)
- Art. 6 - (Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)
- Art. 7 - (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)
- Art. 8 - (Proroga termini per la realizzazione del progetto "Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto")
- Art. 9 - (Proroga termini pista ciclabile Pesaro-Fano)
- Art. 10 - (Fondo di rotazione per la progettazione)
- Art. 11 - (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
- Art. 12 - (Fondo per la montagna)
- Art. 13 - (Alienazione di immobili regionali)
- Art. 14 - (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)
- Art. 15 - (San Francesco d'Assisi nelle Marche. Iniziative)
- Art. 16 - (Modifica all'articolo 16 della l.r. 20/2000)
- Art. 17 - (Modifica all'articolo 19 della l.r. 2/2005)
- Art. 18 - (Contabilità ambientale)
- Art. 19 - (Modifica all'articolo 14 della l.r. 15/1994)
- Art. 20 - (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
- Art. 21 - (Modifica all'articolo 5 della l.r. 3/2002)
- Art. 22 - (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)
- Art. 23 - (Elenco malattie rare. D.m. 279/2001)
- Art. 24 - (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 71/1997)
- Art. 25 - (Canoni utenze di acqua pubblica)
- Art. 26 - (Determinazione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti)
- Art. 27 - (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
- Art. 28 - (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)
- Art. 29 - (Rateizzazione recupero crediti)
- Art. 30 - (Modifiche alla l.r. 3/1971)
- Art. 31 - (Modifiche alla l.r. 18/1995)
- Art. 32 - (Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie)
- Art. 33 - (Modifiche alla l.r. 15/1997)
- Art. 34 - (Modifiche alla l.r. 35/2001)
- Art. 35 - (Decorrenza delle disposizioni tributarie)
- Art. 36 - (Abrogazioni in materia tributaria)
- Art. 37 - (Razionalizzazione della spesa di personale)
- Art. 38 - (Modifica all'articolo 4 della l.r. 29/2005)
- Art. 39 - (Modifica alla l.r. 21/2006)
- Art. 40 - (Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)
- Art. 41 - (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 32/1982)
- Art. 42 - (Modifica all'articolo 12 della l.r. 18/1996)
- Art. 43 - (Modifica alla l.r. 15/2007)
- Art. 44 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 45 - (Dichiarazione d'urgenza)

*Art. 1*  
*(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2008/2010 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate, anno 2008:  
euro 3.481.884.092,29;
- b) previsione entrate, anno 2009:  
euro 3.181.098.210,99;
- c) previsione entrate, anno 2010:  
euro 3.264.133.899,99.

*Art. 2*  
*(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2008, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

*Art. 3*  
*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2008, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

*Art. 4*  
*(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per l'anno 2008, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

*Art. 5*  
*(Cofinanziamento regionale)*

- 1. Per l'anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
- 2. Per l'anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

*Art. 6*  
*(Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)*

1. Ai fini della liquidazione del contributo nell'anno successivo, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, sesto comma, della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), relativo al cofinanziamento regionale dei programmi di investimento degli enti locali di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della l.r. 17/1979 è sostituito dal seguente:

"3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa

regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa."

#### *Art. 7*

##### *(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)*

1. È rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10<sup>a</sup> annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
2. È rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11<sup>a</sup> annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
3. È rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12<sup>a</sup> annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
4. È autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).

#### *Art. 8*

##### *(Proroga termini per la realizzazione del progetto "Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto")*

1. I termini per la realizzazione del progetto denominato "Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto" annualità IV e IV bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), sono prorogati al 31 dicembre 2008.

#### *Art. 9*

##### *(Proroga termini pista ciclabile Pesaro-Fano)*

1. Il termine per l'inizio dei lavori della pista ciclabile Pesaro-Fano, 2<sup>o</sup> ed ultimo stralcio, lotto afferente al Comune di Fano, è fissato al 31 dicembre 2008.

#### *Art. 10*

##### *(Fondo di rotazione per la progettazione)*

1. È istituito, per l'anno 2008, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell'ente beneficiario.

*Art. 11*  
*(Programma triennale*  
*ed elenco annuale dei lavori pubblici)*

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2008/2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.

*Art. 12*  
*(Fondo per la montagna)*

1. Per l'anno 2008 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:
- a) le quote statali per la montagna di competenza della Regione;
  - b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
    - 1) UPB 1.04.01: euro 100.000,00;
    - 2) UPB 1.06.03: euro 1.841.782,46 di cui euro 135.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
    - 3) UPB 1.06.04: euro 600.000,00;
    - 4) UPB 4.22.04: euro 1.100.000,00.

*Art. 13*  
*(Alienazione di immobili regionali)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione, anche mediante trattativa privata, dei beni immobili sottoelencati:
  - a) immobili appartenenti all'ex Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, soppresso con l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche, ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare, CEPA);
  - b) immobili appartenenti all'ex Azienda di promozione turistica regionale, soppressa con l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale);
  - c) immobili non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone la sdemanializzazione dei beni immobili da porre in vendita ricompresi tra quelli di cui al comma 1, lettera c).
3. Il prezzo di vendita degli immobili da alienare è stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica.
4. La vendita è effettuata con priorità all'acquisto da parte dei conduttori degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'alienazione degli immobili di cui al comma 1 può essere effettuata, con le procedure ivi previste, dalla società immobiliare regionale IRMa s.r.l., costituita ai sensi della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).

*Art. 14*  
*(Fondo per adeguamento*  
*e messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico ed al risparmio energetico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell'obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.
2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2008 l'importo di euro 2.705.113,00, a carico dell'UPB 4.26.04.

*Art. 15*  
*(San Francesco d'Assisi nelle Marche. Iniziative)*

1. Ricorrendo nell'anno 2008 l'ottavo centenario del primo viaggio missionario di San Francesco d'Assisi nelle Marche, al fine di incentivare le attività e le iniziative di carattere socio-culturale commemorative di tale evento, che riveste una eccezionale rilevanza per rilanciare e sviluppare il settore del turismo religioso, la Regione per sottolineare, illustrare e pubblicizzare l'evento stanZIA l'importo complessivo di 100.000,00 euro.
2. Per quanto attiene i tempi e i modi di applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il rapporto tra la Regione e la Provincia Franceseana delle Marche dovrà essere definito, con un apposito protocollo di intesa tra le parti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2008 l'importo di euro 100.000,00, a carico dell'UPB 5.31.03.

*Art. 16*  
*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 20/2000)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 16 della l.r. 20/2000 è aggiunto il seguente:  
"9 bis. In caso di rinnovo tardivo, esso retroagisce alla data di scadenza del precedente accreditamento ove sia accertato anche per il periodo intercorso il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 15."

*Art. 17*  
*(Modifica all'articolo 19 della l.r. 2/2005)*

1. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) dopo le parole "da realizzarsi" sono inserite le seguenti "presso datori di lavoro pubblici o presso studi professionali o".

*Art. 18*  
*(Contabilità ambientale)*

1. Alla legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'anno 2007, a titolo sperimentale, è allegata una classificazione della spesa secondo i criteri CEPA e CRUMA per la contabilità ambientale, in collaborazione con l'ISTAT.

*Art. 19*  
*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 15/1994)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal seguente:  
"1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto."

*Art. 20*  
*(Disposizioni per il personale addetto*  
*alla ricostruzione post terremoto)*

1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all'articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate di cinque anni.

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), già modificato dal comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), le parole "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2008".

#### *Art. 21*

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 3/2002)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale) è sostituita dalla seguente:

"b) per la sosta in spazi aperti: a venti piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari;"

#### *Art. 22*

*(Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)*

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni inerenti i controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni amministrative.

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dall'ASUR e destinati al potenziamento dell'attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei dipartimenti di prevenzione.

#### *Art. 23*

*(Elenco malattie rare. D.m. 279/2001)*

1. All'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 1369 "Integrazione elenco malattie rare" è aggiunta la seguente malattia: "corioretinite serpigginosa".

#### *Art. 24*

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 71/1997)*

1. L'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (Convenzione tra imprenditori e Comuni)

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, secondo la seguente tabella:

TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA

da applicare al volume utile misurato in banco

a) Materiali di prevalente uso industriale  
(classe) (denominazione) (tariffa E/m<sup>3</sup>)

a1) Sabbia e ghiaia 0,71

a2) Marne 0,42

a3) Argille, aggregati argillosi e sabbiosi 0,42

a4) Arenarie 0,42

a5) Conglomerati 0,60

a6) Calcari massicci 1,40

a6) Calcari stratificati 1,20

- a6) Materiale detritico 0,60
- a7) Gesso 0,35
- b) Materiali di prevalente uso ornamentale  
(classe) (denominazione) (tariffa E/m<sup>3</sup>)
- b1) Calcari 1,00
- b2) Travertino 0,60
- b3) Gesso 0,60
- b4) Arenaria 0,60

2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive.

3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia.

4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto e di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11, nonché la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti.

5. Ogni periodo di trenta giorni o frazione di trenta di ritardo del versamento comporta il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al 5 per cento.

6. Il ritardo del pagamento della tariffa o della penale superiore a sessanta giorni determina la sospensione automatica dell'autorizzazione o della concessione. La sospensione cessa se il pagamento del contributo o della penale avviene nei sessanta giorni successivi.

7. Qualora il ritardo nel pagamento del contributo o della penale superi centoventi giorni, si ha l'automatica decadenza dell'autorizzazione o della concessione e l'escussione della fideiussione.

8. Il Comune versa il 60 per cento del contributo e della eventuale penale, entro il 31 ottobre di ogni anno, come segue:

- a) il 10 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- b) il 50 per cento alla Regione per le attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree o per il miglioramento della qualità delle acque."

2. I termini di pagamento e le penali di cui all'articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche per le autorizzazioni o concessioni già rilasciate fatte salve le convenzioni già stipulate.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per i materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatte salve le convenzioni già stipulate.

#### *Art. 25*

##### *(Canoni utenze di acqua pubblica)*

1. A decorrere dall'anno 2008 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono determinati come segue:

USO Euro

Irriguo

Modulo senza restituzione 45,00

Modulo con restituzione 22,50

Per ettaro non a bocca tassata 0,41

Minimo 3,20

Umano (potabile)

Modulo 1.918,00

Minimo 319,67

Industriale

Modulo senza restituzione 14.065,56

Minimo 1.918,02

Prod. forza motrice

per ogni KW 13,08

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico

Modulo 319,70

Minimo 115,09

IGIENICO ED ASSIMILATI

Per utilizzo servizi igienici: compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;

Servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti.

Modulo 959,00

Minimo 115,09

#### *Art. 26*

*(Determinazione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti)*

1. In attuazione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), la misura delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della regione Marche e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del d.lgs 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata come segue:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,0155 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0181 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0207 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258 per metro cubo.

2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.

#### *Art. 27*

*(Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)*

1. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera C), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall'articolo 17 del d.lgs. 398/1990.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante.

4. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale a favore della tesoreria regionale.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.

6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

*Art. 28*

*(Disposizioni in materia  
di tasse automobilistiche regionali)*

1. Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.
2. Non è dovuta la tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile dai veicoli per trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, di cui alla tabella 2/bis, tariffa 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente che registri la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione può richiedere la compensazione o il rimborso di quota parte della tassa automobilistica versata purché la perdita del possesso si sia verificata da almeno un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso. Nel caso di richiesta di compensazione, il nuovo veicolo deve essere acquistato entro quattro mesi dalla perdita di possesso del veicolo precedente.

*Art. 29*

*(Rateizzazione recupero crediti)*

1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.
2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo dell'ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.
3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.
5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
  - a) per importi inferiori ad euro 100,00;
  - b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;
  - c) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

*Art. 30*

*(Modifiche alla l.r. 3/1971)*

1. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), le parole "grandi derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 6 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175" sono sostituite dalle seguenti "derivazioni di acque pubbliche".
2. L'articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Aliquota)

  1. L'aliquota dell'imposta regionale è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.
  2. L'aliquota di cui al comma 1 è determinata nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni del demanio marittimo."
3. Al primo comma dell'articolo 4 della l.r. 3/1971, dopo le parole "del canone di concessione", sono aggiunte, in fine, le seguenti "ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche".
4. L'articolo 5 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Sanzioni)

1. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997."

5. L'articolo 7 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche)."

*Art. 31*

*(Modifiche alla l.r. 18/1995)*

1. L'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Sanzioni)

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il trasgressore è soggetto, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

5. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997."

2. L'articolo 3 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Accertamento e liquidazione)

1. All'accertamento ed alla liquidazione delle tasse sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria della Regione o degli enti locali delegati cui è affidata la gestione del tributo regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni della presente legge possono essere constatate da parte degli organi individuati dalle norme dello Stato o della Regione. I relativi processi verbali di constatazione sono trasmessi alla struttura tributaria competente all'accertamento del tributo che provvede alla contestazione delle violazioni al trasgressore mediante notifica dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento."

3. L'articolo 4 della l.r. 18/1995 è abrogato.

4. L'articolo 5 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva della tassa e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).".
5. Gli articoli 6 e 8 della l.r. 18/1995 sono abrogati.

*Art. 32*

*(Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie)*

1. Il tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal r.r. 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di un anno con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 33*

*(Modifiche alla l.r. 15/1997)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte, in fine, le parole "non pericolosi".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 sono aggiunte, infine, le parole "pericolosi e non pericolosi".
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 la parola "assimilabili" è sostituita dalla parola "assimilati"; le parole "di prima categoria" sono soppresse; le parole "per i rifiuti urbani" sono sostituite dalle parole "alla lettera c) del comma 1".
4. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole "del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "del 20 per cento".
5. L'articolo 5 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:  
"Art. 5 - (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
  1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Provincia entro trenta giorni dalla sua redazione.
  2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
  4. Qualora l'interessato non definisca la propria violazione come stabilita dall'atto di contestazione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).".
6. L'articolo 6 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:  
"Art. 6 - (Sanzioni amministrative)
  1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all'articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 310,00 ad euro 3.100,00.
  2. in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
  3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
  4. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.
  5. Le sanzioni amministrative non tributarie si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto

1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

7. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1997 la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque", e l'ultimo periodo è soppresso.

#### *Art. 34*

##### *(Modifiche della l.r. 35/2001)*

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è abrogata.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituito dal seguente:

"4 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381."

3. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituito dal seguente:

"5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta all'1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991."

4. L'alinea del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituita dalla seguente:

"5 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000."

5. Alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole "nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:", sono sostituite dalle seguenti "nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:".

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

#### *Art. 35*

##### *(Decorrenza delle disposizioni tributarie)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 30, 31, 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Per i periodi di imposta precedenti, si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

#### *Art. 36*

##### *(Abrogazioni in materia tributaria)*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32 (Provvedimenti tributari);

b) la l.r. 11 dicembre 1987, n. 40 (Modifica all'articolo 10 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile" della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32);

c) l'articolo 34 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2003);

d) l'articolo 42 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2004).

#### *Art. 37*

##### *(Razionalizzazione della spesa di personale)*

1. È confermata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la previsione di cui all'articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007). Gli oneri corrispondenti sono imputati nella UPB

2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010.

2. Al fine di sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi è confermato per l'anno 2008 lo stanziamento iniziale di euro 500.000,00 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'incentivazione di prestazioni e di risultati del personale conseguenti ad attività progettuali. Tale importo potrà essere incrementato in conseguenza di variazioni compensative di bilancio con riferimento a risorse stanziate nel bilancio di previsione del 2008 in UPB diverse dalla 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente", se utilizzabili per il pagamento del salario accessorio del personale.

3. Gli importi di cui al comma 2 confluiranno nelle risorse di cui all'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

#### *Art. 38*

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 29/2005)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è aggiunta la seguente: "d bis) le modalità di utilizzo del personale regionale."

#### *Art. 39*

*(Modifica alla l.r. 21/2006)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona) è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale determina i compensi degli organi di cui al comma 2."

#### *Art. 40*

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)*

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, di euro 7.500,00 per i gruppi composti da due a tre consiglieri, di euro 15.000,00 per i gruppi composti da quattro a dieci consiglieri, di euro 30.000,00 per i gruppi con più di dieci consiglieri.

#### *Art. 41*

*(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 32/1982)*

1. L'articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), già sostituito dall'articolo 37 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

"Art. 19

1. I titolari del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, corrispondono alla Regione un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione, pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

a) euro 120,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;

b) euro 60,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;

c) euro 20,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale e per i permessi di ricerca.

2. L'importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 5.000,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a), ed a euro 2.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b).

3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bevande imbottigliate, pari ad euro 2,00 ogni mille litri.
4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
5. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:
  - a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma quarto, lettera m);
  - b) entro sei mesi dal rilascio della concessione, i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 5, lettere a) e b), ai fini dell'inserimento nella banca dati regionale."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r. 32/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2008.
3. L'articolo 37 della l.r. 14/2007 è abrogato.
4. I titolari delle concessioni in atto inviano alla Provincia i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Provincia provvede alla loro trasmissione alla Regione entro i due mesi successivi.

*Art. 42*

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 18/1996)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore".

*Art. 43*

*(Modifica alla l.r. 15/2007)*

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all'approvazione degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di struttura complessa determinano le modalità per l'attuazione del sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 6 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e dalla normativa statale vigente."

*Art. 44*

*(Variazioni di bilancio)*

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
  - a) riscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
  - b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2008 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
  - c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE).

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse se necessarie per l'esatta imputazione delle risorse aggiuntive, accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02, relative agli interventi comunitari del DOCUP OB 2 anni 2000/2006.

*Art. 45  
(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 27 Dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
(Gian Mario Spacca)

*Note alla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19.*

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2008) pubblicata nel supplemento n. 21 Bur n. 113 del 27 dicembre 2007.*

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 VENGONO PUBBLICATE LE NOTE ALLA L.R. 19/2007 E, AI SOLI FINI INFORMATIVI,

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

**NOTE**

**Nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1**

Il testo dei commi 1 e 2, lett. a), b) e d) dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - 1. La Regione, dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

2. La legge finanziaria:

a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;

b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

*Omissis*

d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

*Omissis.*"

**Note all'art. 6, comma 1**

- Il testo del sesto comma dell'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche) è il seguente:

"Art. 3 - (*Programmi*) - *Omissis.*

6. Il provvedimento di concessione del finanziamento regionale stabilisce i termini per l'approvazione del

progetto esecutivo e per l'inizio dei lavori il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal finanziamento medesimo.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:

"Art. 8 - (*Finanziamento dei programmi di investimenti degli enti locali*) - 1. La Regione concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali:

a) individua, in conformità con gli obiettivi definiti dal PRS, le priorità degli interventi;

b) determina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle Province;

c) definisce le modalità di concessione e di erogazione delle risorse agli enti locali.

3. Le Province, nel rispetto delle priorità di cui al comma 2, lettera a) approvano, previo parere della Conferenza provinciale delle autonomie, il programma provinciale di investimento che individua gli interventi degli enti locali da finanziare, nel limite delle risorse assegnate alla Regione.

4. Gli interventi di importo superiore a euro 500.000,00 sono sottoposti al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Le risorse destinate al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono assegnate con le procedure di cui al presente articolo

#### **Nota all'art. 6, comma 2**

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 4 - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati."

#### **Note all'art. 7, comma 1**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004) è il seguente:

"Art. 16 (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (decima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

- "Art. 7 - (*Contributi in annualità*) - 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.
2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l'importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l'importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d'impegno.
3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4."

#### **Note all'art. 7, comma 2**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004) è il seguente:  
"Art. 17 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 46/1992 (undicesima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.  
*Omissis.*"
- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) vedi nelle note all'art. 7, comma 1.

#### **Note all'art. 7, comma 3**

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) è il seguente:  
"Art. 13 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12<sup>a</sup> annualità della l.r. n. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12<sup>a</sup> annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.
2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. n. 46/1992, non potrà essere superiore:
- a) al 3 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
- 1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
  - 2) opere realizzate da Comunità montane;
  - 3) opere realizzate da Comuni associati;
  - 4) opere realizzate dei Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;
  - 5) opere realizzate dall'Autorità di ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";
- b) al 2,5 per cento dell'importo della spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
- 1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;
  - 2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
  - 3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. n. 18/1998.
3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) vedi nelle note all'art. 7, comma 1.

#### **Nota all'art. 7, comma 4**

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) è il seguente:

"Art. 22 - (*Completamento opere finanziate con fondi FIO*) - 1. Per la realizzazione delle opere di completamento degli interventi finanziati con fondi FIO, è concesso al Comune di Macerata un contributo costante annuo per venti anni nella misura del 3 per cento della spesa massima di lire 5.500 milioni, a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento del mutuo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un limite di impegno di lire 165 milioni di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021 recante ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva di lire 3.300 milioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale nel finanziamento delle opere, sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa."

#### **Note all'art. 8, comma 1**

Per il testo dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

#### **Nota all'art. 10, comma 7**

Per il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche) vedi nella nota all'art. 6, comma 2.

#### **Note all'art. 11, comma 1**

Il testo dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:

"Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - (art. 14, L. n. 109/1994) - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono

rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti."

- Il d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898 (Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 Giugno 2004.

### **Nota all'art. 16, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 16 della 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 16 - (*Procedura per l'accreditamento istituzionale*) - 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8 che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale inoltrano la relativa domanda al Dirigente del servizio competente in materia di sanità della Regione. La domanda è redatta secondo le modalità stabilite all'articolo 15, comma 2.

2. Il Dirigente del servizio competente in materia di sanità, sentita l'Agenzia regionale sanitaria e valutata positivamente la funzionalità della struttura, l'attività svolta e i risultati raggiunti dalla medesima in base agli indirizzi di programmazione regionale dettati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

- sottopone la domanda alla verifica concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
3. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 2, il Dirigente del servizio respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.
4. L'Agenzia regionale sanitaria avvalendosi del Gruppo di accreditamento regionale (G.A.R.) di cui all'articolo 22, effettua nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 apposito sopralluogo presso la struttura da accreditare.
5. Qualora nel sopralluogo sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per adeguarvisi. Trascorso detto termine il gruppo di accreditamento effettua un ulteriore sopralluogo.
6. Entro venti giorni dalla data in cui si è completato il sopralluogo di cui al comma 5, l'Agenzia regionale sanitaria comunica al servizio competente in materia sanità della Regione la propria valutazione tecnica in merito alla richiesta di accreditamento.
7. L'accredimento, articolato per classi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, è disposto o negato con deliberazione della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento delle valutazioni di cui al comma 6.
8. L'accredimento ha validità triennale e può essere rilasciato anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede ad una nuova verifica.
9. La domanda di rinnovo dell'accredimento istituzionale, effettuata con le modalità previste dalla presente legge, deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. La domanda di rinnovo dell'accredimento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

**9 bis.** In caso di rinnovo tardivo, esso retroagisce alla data di scadenza del precedente accreditamento ove sia accertato anche per il periodo intercorso il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 15."

#### **Nota all'art. 17, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 19 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 19 - (*Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative*) - 1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge concedono borse di studio:

- a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che presentino progetti di ricerca da realizzarsi **presso datori di lavoro pubblici o presso studi professionali** o presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale;
- b) a soggetti laureati e diplomati e in possesso dello stato di disoccupazione per l'attivazione di esperienze lavorative da realizzarsi **presso datori di lavoro pubblici o presso studi professionali** presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale."

#### **Nota all'art. 19, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 14 - (*Statuto*) - **1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto.**

2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.

3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.

4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione.

5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto."

#### **Nota all'art. 20, comma 1**

Il testo dell'articolo 6 ter del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) è il seguente:

"Art. 6-ter - (*Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997*)

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili."

#### **Nota all'art. 20, comma 2**

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2006), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 14 - (*Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto*) - 1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al **31 dicembre 2008**, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni."

#### **Nota all'art. 21, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 5, della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 5 - (*Limiti di attività*) - 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:

a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;

**b) per la sosta in spazi aperti: a venti piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari;**

c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità."

#### **Nota all'art. 23, comma 1**

La deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 1369 (Integrazione elenco malattie rare) è stata pubblicata nel BUR Marche n. 107 del 7 dicembre 2007.

#### **Nota all'art. 25, comma 1**

Il testo dell'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è il seguente:

"Art. 46 - (*Canoni*) - 1. La legge finanziaria regionale determina:

a) la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica;

b) la quota dei canoni relativi all'esercizio delle funzioni di competenza regionale da destinare ad iniziative di solidarietà internazionale ai sensi della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la

promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale).

2. La misura dei canoni di occupazione del demanio idrico è stabilita dalla tabella allegata.

3. A decorrere dal 2006, la Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie pari al cinquanta per cento del valore dei canoni riscossi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, relativi all'esercizio delle funzioni ad esse conferite, da destinare alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idrogeologico. Le predette risorse finanziarie sono trasferite alle Province entro sessanta giorni dalla presentazione da parte delle stesse di un elenco completo delle concessioni rilasciate.

4. Le Province, sentite le Comunità montane, devono destinare ad interventi nei territori montani nei quali ricadono le concessioni una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui al comma 3, con vincolo di utilizzo per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico, anche minore, e per la diminuzione del dissesto idrogeologico."

### **Nota all'art. 26, comma 1**

Il testo dell'articolo 9 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è il seguente:

"Art. 9 - 1. È istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale."

### **Note all'art. 27, comma 1**

- Il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) è il seguente:

"Art. 6 - 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*Omissis*

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e di interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

*Omissis.*"

- Il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive

modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è il seguente:

"Art. 17 - 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione."

#### **Nota all'art. 27, commi 5 e 6**

Il testo del comma 13, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 3 - *Omissis*.

13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

*Omissis*."

#### **Nota all'art. 28, comma 1**

Il testo del comma 4, dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è il seguente:

"Art. 63 - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) - *Omissis*.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli."

#### **Nota all'art. 30, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 16 dicembre 1971 n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

Art. 2 - (*Oggetto dell'imposta*) - L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle

concessioni di **derivazioni di acque pubbliche.**"

**Nota all'art. 30, comma 3**

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 16 dicembre 1971 n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

Art. 4 - (*Debitore dell'imposta*) - In conformità al disposto dell'art. 2, comma 3, della L. 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione **ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche.**

Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione."

**Nota all'art. 32, comma 1**

Il Regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 reca: "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".

**Nota all'art. 33, commi 1,2, 3 e 4**

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 2 - (*Determinazione del tributo*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 10 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico, nonché per i rifiuti speciali derivanti da operazioni di inertizzazione e innocuazione debitamente autorizzate dalle autorità competenti e in lire 20 per i rifiuti inerti derivanti da attività edilizia;

b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali **non pericolosi**;

c) in lire 30 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti **pericolosi e non pericolosi**.

2. I rifiuti speciali **assimilati** agli urbani che vengono conferiti in discariche (..) sono soggetti al pagamento nella misura stabilita **alla lettera c) del comma 1**.

3. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

4. I rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica o di stabilizzazione o di compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica sono soggetti, al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Gli scarti, i sovvalli e i fanghi anche palabili, classificabili come rifiuti speciali o speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di recupero svolte tramite selezione automatica o riciclaggio o compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica, sono soggetti, a condizione che dette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente finalizzate al recupero di materia, rispettivamente al pagamento ridotto del tributo, nella misura del **20 per cento** di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del **20 per cento** di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) a seconda della tipologia di discarica in cui sono conferiti.

5-bis. La Giunta regionale individua le modalità di svolgimento delle operazioni di cui al comma 5, nonché la percentuale minima di recupero che le medesime operazioni devono assicurare al fine dell'applicazione del pagamento ridotto del tributo."

**Nota all'art. 33, comma 7**

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 8 - (*Prescrizione e rimborsi*) - 1. L'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni

amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di **cinque** anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da

rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta. (..)

3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante."

#### **Nota all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4 e 5**

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.

3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.

4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:

a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;

b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta;

c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

d) **lettera abrogata;**

e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;

e-bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005;

e-ter) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

**4-bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

**5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta all' 1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.**

**5-bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:**

a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che **nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:**

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al d.m. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di

sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

6. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2 dell'articolo 45 del d.lgs. n. 446/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è elevata al 5,75 per cento.

7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge."

#### **Nota all'art. 37, comma 1**

Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) è il seguente:

"Art. 13 - (*Razionalizzazione della spesa di personale*) - 1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale avviato con la l.r. 1° agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: Norme in materia di organizzazione e di personale detta Regione) e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, è confermato, a decorrere dall'anno 2006, lo stanziamento iniziale di euro 2.937.624,70 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane.

2. L'importo di cui al comma 1 confluisce nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all'articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003). Per l'anno 2006 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" del bilancio regionale 2006.

3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le medesime risorse sono imputate nella UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge finanziaria."

#### **Nota all'art. 37, comma 3**

Il testo del comma 3 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003) è il seguente:

"Art. 31 - (Disciplina delle "risorse decentrate") - Omissis.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

*Omissis.*"

#### **Nota all'art. 38, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 4 - (*Criteri ed indirizzi regionali*) - 1. La società opera secondo i criteri e gli indirizzi approvati dalla

Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, i quali in particolare stabiliscono:

- a) i termini e le modalità per la gestione immobiliare e finanziaria;
- b) i termini e le modalità per la manutenzione dei beni immobili;
- c) le modalità per la fornitura di beni e di servizi alla Regione in connessione all'oggetto sociale, ivi compreso il reperimento di immobili da destinare a sede degli uffici regionali;
- d) la misura e le modalità di corresponsione dei compensi eventualmente da riconoscersi alla società.

**d bis) le modalità di utilizzo del personale regionale.**

2. Per l'esercizio dell'attività sociale e per l'attuazione dei criteri e degli indirizzi approvati con le deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con la società.
3. La gestione degli immobili in uso al Consiglio regionale è regolata da apposita convenzione da stipularsi tra Società e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Le alienazioni dei beni immobili da parte della Società sono comunque autorizzate dal Consiglio regionale."

**Nota all'art. 39, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 3 - (*Organi*) - 1. L'organizzazione dell'INRCA è improntata al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione.

2. Sono organi dell'INRCA:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.

**2 bis. La Giunta regionale determina i compensi degli organi di cui al comma 2."**

**Nota all'art. 40, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività di gruppi consiliari), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 1 - 1. In attuazione dell'art. 15 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del Regolamento interno del consiglio regionale, sono assegnati un contributo fisso di lire 1.000.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di lire 400.000 mensili per ogni consigliere.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed è calcolata dal 1° gennaio 1988.

**4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, di euro 7.500,00 per i gruppi composti da due a tre consiglieri, di euro 15.000,00 per i gruppi composti da quattro a dieci consiglieri, di euro 30.000,00 per i gruppi con più di dieci consiglieri."**

**Nota all'art. 42, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), così come modificato dalla l.r. 19/2007, è il seguente:

"Art. 12 - (*Integrazione sociale*) - 1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in condizione di disabilità nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:

- a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in condizione di disabilità gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;
- b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio-educativi per persone in condizione di disabilità;
- c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in condizione di disabilità;
- d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in

condizione di disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13-bis;

e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in condizione di disabilità che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto, **nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore;**

f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano."

**Nota all'art. 44, comma 1, lettera a)**

Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
- b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
- c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.)

"Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è

registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale."

#### **Nota all'art. 44, comma 2**

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005, n. 17154 recante: "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. del 10 marzo 2005, n. 57) .

#### **a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- \* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 200 del 16 novembre 2007;
- \* Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 28 novembre 2007;
- \* Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 10 dicembre 2007;
- \* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2007, n. 92.

#### **b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE.**